



COMUNE DI CANISCHIO

Città Metropolitana di TORINO

Frazione Mezzavilla 7 Bis – Canischio 10080 (TO)

☎ 0124/659998 – Fax 0124/698480 – P.IVA 01868520014

✉ e-mail: info@comune.canischio.to.it

Posta Elettronica Certificata : canischio@cert.ruparpiemonte.it

Sito internet : www.comune.canischio.to.it

ORDINANZA N. 26/2026

IL SINDACO

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n.25 del 29.05.2026 con la quale si procedeva, a seguito di alcune segnalazioni pervenute a questo Comune inerenti ad una situazione di pericolo dovuta al crollo di parte del tetto del fabbricato sito in frazione Mezzavilla n. 10 e contraddistinto a catasto al Foglio n. 12 particelle nn. 355 – 535, alla chiusura del passaggio di proprietà comunale e l'area antistante il cosiddetto "lavatoio" adiacenti alla porzione di fabbricato in oggetto, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità delle persone;

Rilevato che:

- L'immobile in questione ed i fabbricati limitrofi, interessati dal collasso di porzione di copertura, siti in Via Mezzavilla n. 10, da indagine catastale è costituito dalle seguenti unità immobiliari e così individuate al N.C.E.U.:
 - ✓ Foglio n. 12 particella n. 355/2 – PROPRIETÀ: Sigg. "omissis";
 - ✓ Foglio n. 12 particella n. 535/2 – 536 - PROPRIETÀ: Sig. "omissis";
 - ✓ Foglio n. 12 particella n. 355/1 - 588 – PROPRIETÀ: Sigg. "omissis";
 - ✓ Foglio n.12 particella n. 535/3 – PROPRIETÀ: Sigg. "omissis";
- L'immobile oggetto di crollo necessita di prime operazioni, indispensabili ed urgenti per il ripristino e messa in sicurezza della porzione stessa, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica;
- L'immobile è attualmente disabitato e parzialmente in cattivo stato di conservazione e ad esso non è possibile accedere in sicurezza per valutare l'eventuale presenza di beni al suo interno che richiedano l'adozione di particolari cautele;

Visti:

- ✓ l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 che pone in capo al Sindaco quale Ufficiale di Governo, l'emanazione di provvedimenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- ✓ l'art. 6 comma 4 e 5, l'art. 7 comma 1 e l'art. 30 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada);

Ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per l'adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli alla pubblica incolumità;

DICHIARA

la non utilizzabilità dell'immobile sopra descritto, distinto nel N.C.E.U. al foglio 12 particella 355,535, 588, 536, (come da planimetria allegata) inibendone l'utilizzo per i proprietari, nonché per chiunque vi possa accedere eccetto per sopralluoghi tecnici e per operazioni di messa in sicurezza che dovranno essere condotte

sotto il controllo di un tecnico abilitato, adottando le opportune cautele nonché tutte le prescrizioni previste dalla normativa di settore, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza, mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

AVVERTE

- A. che eventuali danni a persone e a cose che dovessero verificarsi per lo stato di pericolosità dell'immobile di cui all'oggetto, comporteranno la sola ed esclusiva responsabilità della proprietà o altri aventi titolo secondo le rispettive competenze;
- B. che anche la parziale inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, sarà perseguibile a norma dell'art. 650 del codice penale, fatta salva ed impregiudicata ogni altra eventuale sanzione penale, in particolare l'art. 677 c.p.;
- C. che occorrerà provvedere ai vari adempimenti autorizzativi, qualora necessari, per quanto non espressamente indicato nella presente ordinanza, presso l'Ufficio Tecnico di questo Comune e/o presso altri Enti, per tutti quegli interventi che necessitano di concessione o di autorizzazione comunale e/o di altri Enti.

ORDINA

- 1) il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio come sopra identificato sia ai proprietari sia a chi a qualunque titolo possa accedervi, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche o ad eseguire i ripristini, previa valutazione dei rischi;
- 2) Ai Sigg. "*omissis*" quanto segue:
 - ✓ installazione di una recinzione invalicabile munita di cartelli di avvertimento "PERICOLO DI CROLLO" lungo il fronte su via pubblica e lungo il fianco nelle parti collabenti entro 3 (tre) giorni dalla notifica della presente;
 - ✓ di intervenire nell'immediatezza con tutti i mezzi necessari atti alla messa in sicurezza del fabbricato procedendo, mediante l'assistenza di un tecnico abilitato, al puntellamento degli elementi strutturali a rischio di crollo, alla messa in sicurezza anche mediante la rimozione delle porzioni pericolanti ed al completo allontanamento delle macerie e conferimento presso discariche autorizzate, entro massimo 30(trenta) giorni dalla notifica della presente ordinanza;
 - ✓ di incaricare un ingegnere o architetto abilitato per effettuare una Valutazione della sicurezza ai sensi del par.8.3 delle Norme Tecniche delle Costruzioni, D.M.17/01/2018, da presentare a mezzo PEC al Servizio Tecnico Comunale, entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale di notificare agli interessati il presente atto; Al Servizio Tecnico e al Comando di Polizia Municipale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento nei termini previsti;

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia notificata ai soggetti interessati;
- sia comunicata al Servizio Gestione del Territorio e al Comando di Polizia Municipale.

INFORMA

Trascorso il termine suddetto senza che gli interessati abbiano ottemperato all'ordine impartito, e/o avviato in parte le necessarie procedure sopra descritte, si provvederà all'esecuzione d'ufficio a spese dei contravventori, oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 650 e 677 del codice penale.

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Canischio 04/06/2026


IL SINDACO
ROSA CARDINAL Dott. Riccardo Giuseppe
F.to in originale

ALLEGATO I:

Estratto di mappa catastale (Foglio 12 del Comune di CANISCHIO)



Porzione di fabbricato oggetto di crollo della copertura.



Area interessata dal presente provvedimento di interdizione al pubblico transito e fabbricati inibiti al loro utilizzo.

